

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:

N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di L. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di L. \_\_\_\_\_

Il Ragioniere

## COMUNE DI CALATABIANO

Provincia di Catania

### DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 34 DEL 17/04/2012

**OGGETTO:** Atto di Citazione presentato al Tribunale Civile di Catania, sezione distaccata di Giarre, dal sig. Uchino Antonio contro il Comune di Calatabiano. Determinazione a costituirsi per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.

L'anno duemiladodici il giorno diecisette del mese di aprile alle ore 17,20 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri :

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1 PETRALIA dr. arch. ANTONIO FILIPPO	Sindaco	X	
2 Spoto Agatino	Vice Sindaco	X	
3 FAZIO Antonino	Assessore	X	
4 FORMICA Antonio	Assessore	X	
5 MELITA Rita	Assessore	X	
5 SAMPERI dr. Salvatore	Assessore	X	
6 Spinella Salvatore	Assessore	X	X

Non sono intervenuti i Sigg.ri: Spinella Salvatore

Presiede il Sig. Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Concetta Puglisi.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12, L. R. n. 30/2000.

Con voti unanimi e favorevoli,

### DELIBERA

(X) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

( ) aggiunte /integrazioni:

( ) modifiche/sostituzioni:

( ) Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91;

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. n. 21 del 29/03/2012

**Oggetto:** Atto di Citazione presentato al Tribunale Civile di Catania, sezione distaccata di Giarre, dal sig. Ucchino Antonio contro il Comune di Calatabiano.

Determinazione a costituirsi per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.

**LETTO** l'Atto di Citazione presentato al Tribunale Civile di Catania sezione distaccata di Giarre dal sig. Ucchino Antonio, dipendente del Comune di Calatabiano quale collaboratore professionale dell'UTC, con sentenza n° 1092/2007 è stato assolto con formula ampiamente assolutoria – perchè il fatto non sussiste;

**ATTESO** che il sig. Ucchino Antonio con nota (introitata agli atti dell'Ente al n° 4752/2008) chiedeva il rimborso della somma di € 46.592,16, oltre spese per la vidimazione della parcella;

**PRESO ATTO** che con propria nota (prot. gen. n° 6269/2008) l'Ente rigettava la superiore richiesta di rimborso delle spese legali;

**RITENUTO** sussistente l'interesse dell'Ente a difendere le proprie ragioni dinnanzi al Tribunale Civile di Catania, sezione distaccata di Giarre;

**VISTO** l'art. 15 della L. R. n. 44/91, come sostituito dalla L. R. n. 23/97;

**VISTA** la L. R. n. 23/98;

**VISTA** la circolare n. 2/99 dell'A. EE. LL.;

**VISTA** la L. R. n. 30/00;

**VISTA** la circolare n° 02/01 dell'A.EE.LL.;

**VISTO** il vigente Regolamento dei contratti;

**VISTO** l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

**VISTO** l'art. 163, co 1, D.Lgs n° 267/2000;

### SI PROPONE

per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

**RICONOSCERE** sussistente l'interesse dell'Ente a costituirsi dinanzi al Tribunale di Catania, sez. distaccata di Giarre, al fine di difendere le ragioni dell'Ente nel citato Atto di Citazione presentato dal sig. Ucchino Antonio;

**CONFERIRE** incarico professionale fiduciario, all'avv. PROF. EMILO CASTORINA, con studio legale in CATANIA, Viazze Roma, n° 9, per opporsi, nell'interesse dell'Ente, nel sull'argomentato Atto di Citazione (segnato al prot. gen. n° 3114 del 05/03/2012);

**DARE ATTO** che detto incarico verrà disciplinato da apposita convenzione, secondo lo schema-tipo approvato con deliberazione di Giunta Comunale, n° 06 del 25/01/2005, sottoscritta dal legale affidatario dell'incarico in oggetto e dal Sindaco, trattandosi di incarico conferito *intuitu personae*.

**IMPEGNARE**, a titolo di acconti su spese ed onorario, la somma di € 500,00 IVA, CPA e ritenuta d'acconto incluse, con imputazione della stessa al cod. 1.01.02.03/7 del bilancio comunale.

**DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio Legale per i successivi adempimenti di competenza, ivi incluso l'assunzione di impegno integrativo di spesa, previa acquisizione di parcella preventiva.

**TRASMETTERE** copia del presente atto al professionista incaricato.

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Ai sensi della art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime PARERE: FAVOREVOLE / CONTRARIO per i seguenti motivi:

---

---

Calatabiano li, 15/03/2012



Il Resp.le del Servizio  
(*dr. Salvatore Sparta*)

---

**PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Ai sensi della art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000,

ATTESTA

Che la spesa di cui al presente atto gode di copertura finanziaria essendo integralmente imputata nella residua disponibilità del bilancio di previsione dell'anno 2010 all'intervento 1010203/6 IAP. 385/02€500,00

Calatabiano li, 28/03/2012

Il Resp.le del servizio Finanziario  
(*rag. Rosalba Pennino*)

---

*Handwritten notes and signatures at the top of the page.*

COPY

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA  
SEZIONE DISTACCATA DI GIARRE

ATTO DI CITAZIONE

Il sig. **Ucchino Antonio**, nato a Calatabiano il 23.12.1952 (C.F. CCH NTN 52T23 B384X), ed ivi residente in via Ragonesi n.14, rappresentato e difeso, giusta procura a margine al presente atto, dal prof. avv. Luca Pedullà (PDL LCU 74P26 C351X), il quale ai sensi e per gli effetti dell'art.170 c.p.c. dichiara di voler ricevere le comunicazioni alla pec: luca.pedulla@pec.ordineavvocaticatania.it e/o fax: 095.325575) ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Associato "Pedullà Cirvilleri Gargano Razza", sito in Corso Sicilia n. 56 Catania, espone,

IN FATTO E IN DIRITTO

Il signor Ucchino, dipendente del Comune di Calatabiano quale collaboratore professionale dell'UTC, con sentenza n. 1092/07 (doc.1) è stato assolto con **formula ampiamente assolutoria** – perché il fatto non sussiste – dopo essere stato ingiustamente rinviato a giudizio nel processo penale n. 3377/02 R.G. Trib. e 5976/97 R.G.N.R., del Tribunale di Catania per varie ipotesi di reato tutte connesse con la propria attività di pubblico impiegato, in particolare per varie ipotesi di concussione nonché per le contestazioni sub A), B), D), E), F) ed H) di cui al capo di imputazione riportato in sentenza (doc.1).

A seguito del proscioglimento ampiamente assolutorio, l'odierno attore, con istanza protocollata il 10.4.2008 al n. 4752 (doc.2), chiedeva al medesimo Comune di Calatabiano il rimborso della somma di €. 46.592,16 (euro quarantaseimilacinquecentonovantadue/16), oltre le spese per la vidimazione della parcella per la conformità alla tariffa professionale da

PROCURA  
Mi rappresenti e difenda in ogni fase e grado del presente procedimento, con ogni facoltà di legge il Prof. Avv. Luca Pedullà e ed eleggo domicilio presso lo studio Legale Associato "Pedullà Cirvilleri Gargano Razza" sito in Catania, Corso Sicilia 56.

Dichiaro, inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 L. n. 675/96, di essere edotto che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati a soli fini del presente incarico e presto conseguentemente il consenso al loro trattamento

Prendo altresì atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità dell'incarico

Dichiaro infine di essere stato edotto della facoltà di esperire il procedimento di mediazione ex D. Lgs.28/2010 nonché dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione nei casi previsti dal citato D. Lgs e dei benefici fiscali connessi  
Catania li

*Handwritten signature and notes on the right side of the page.*

Cronologico n. 1210/

SPECIFICA

Spese € \_\_\_\_\_  
Trattoria (€) \_\_\_\_\_  
Totale € \_\_\_\_\_  
Tassa Erario 10% \_\_\_\_\_

Protocollo nr.: 0003114  
del 05/03/12  
Ente: COMUNE DI CALATABIANO  
A00:



TOTALE € 9,64  
Spese € \_\_\_\_\_  
LUFF GARD  
05 MAR 2012

parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, per l'attività di difesa svolta dall'avvocato Ernesto Pino nel procedimento giudiziario sopracitato.

Ciò chiedeva in virtù di quanto disposto dall'art. 39 della L.R. 29 dicembre 1980 n. 145, come autenticamente interpretato dall'art. 24 della L.R. n. 30 del 23 dicembre 2000, che riconosce ai dipendenti degli enti locali della Regione Siciliana il diritto al rimborso delle spese legali ai dipendenti sottoposti a giudizio di responsabilità per atti e comportamenti connessi all'espletamento del servizio, col solo presupposto che gli stessi siano stati dichiarati esenti da responsabilità.

Alla superiore richiesta, il Comune di Calatabiano rispondeva con lettera raccomandata del 13.5.2008, protocollata al n. 6269, a mezzo della quale illegittimamente rifiutava il rimborso delle spese legali adducendo il fatto che lo stesso ente si era costituito parte civile nel medesimo processo.

Invero, però, strumentalmente, il Comune motivava il proprio rifiuto richiamando la disciplina dettata non dalla L.R. n. 145/1980 – norma che regola il diritto alle spese legali per i dipendenti degli enti locali siciliani – ma dal D.P.R. n. 268/1987 cui è correlata tutta la giurisprudenza richiamata nella medesima missiva che conseguentemente è assolutamente inconferente rispetto al caso di specie per il quale, come si è detto, trova applicazione la L.R. n.145/1980 e dunque la successiva L.R. n. 30/2000.

D.P.R. n. 268/1987 peraltro superato dall'art. 28 del contratto integrativo di lavoro del personale degli enti locali, pubblicato su G.U. n. 277 del 27.11.2000.

A ben vedere, la disciplina di cui alla L.R. n. 30/2000, poiché dettata da una legge regionale, deroga la disciplina nazionale sulla medesima materia e trova quindi piena applicazione nel caso *de quo* (sul punto, cfr. la sentenza della Cass. Civ., sez. unite 13.02.2008 n. 3413) atteso che il sig.

Ucchino è stato sottoposto a procedimento penale in ragione del suo ufficio alle dipendenze di un ente locale siculo, il Comune di Calatabiano.

L'art. 39 della L. R. n. 145/80 in particolare dispone che *“ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata la assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità”*.

A tenore di legge, pertanto, unico requisito richiesto ai fini del rimborso delle spese legali è che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità a nulla rilevando che l'ente si sia costituito o meno parte civile nel medesimo giudizio.

Alla luce di quanto evidenziato non v'è chi non veda come **del tutto illegittimo sia stato il rifiuto opposto all'attore da parte del Comune**, atteso il pieno diritto spettante allo stesso alla restituzione delle spese legali sostenute, e come del tutto pretestuoso e strumentale sia stata il richiamo al D.P.R. n. 268/1987. Peraltro, anche a voler prendere in considerazione, per assurdo, la disciplina di cui al D.P.R. 268/1987 non può comunque ritenersi che la mera costituzione di parte civile rappresenti un fattore ostativo al rimborso delle spese legali.

Infatti, la condizione posta dal citato D.P.R. è che non si riscontri alcun conflitto di interessi tra l'amministrazione e il dipendente. L'accertamento della sussistenza di tale conflitto di interessi non è una valutazione che può essere compiuta astrattamente *ex ante* né tantomeno la costituzione in giudizio dell'ente quale parte civile può integrare di per se automaticamente alcuna ipotesi di conflitto di interessi che va, invece,

ricercata nell'accertamento del dolo o della colpa grave a carico del dipendente (cfr. Corte dei Conti, sez. giur., Abruzzo, n. 428 del 17.5.2004; Cass. civ., sez. I, n. 15724 del 13.12.2000).

Nella spiacevole vicenda giudiziale che ha visto coinvolto il sig. Ucchino certamente né dolo né colpa grave sono rinvenibili da parte dello stesso, posto che non gli è stata riconosciuta responsabilità alcuna e ciò è attestato dall'ampia formula assolutoria.

\* \* \* \* \*

Per tutto quanto sopra esposto in fatto ed in diritto, il sig. Ucchino Antonio, *ut supra* rappresentato e difeso,

#### CITA

il Comune di Calatabiano, in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in Calatabiano (CT), Piazza Vittorio Emanuele n. 32, a comparire innanzi al Tribunale di Giarre, all'udienza del 16.06.2012, ore e locali di rito, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nelle forme previste dall'art. 166 c.p.c. e con avvertimento che la costituzione oltre tale termine, implica le decadenze di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c., e con l'ulteriore avvertimento che, in mancanza di costituzione si procederà nella sua contumacia, per ivi sentirsi accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della domanda dedotta, accertato l'illegittimo inadempimento del Comune di Calatabiano, condannare il convenuto:


- al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €. 46.592,16 (euro quarantaseimilacinquecentonovantadue/16), nonché delle spese per la

vidimazione della parcella, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi sino al reale soddisfo.

Ai fini del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo si dichiara che il valore della presente causa è pari ad €. 46.592,16 ed il contributo dovuto è pari ad €. 450,00.

Catania 15.02.2012

*prof. avv. Luca Pedullà*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca Pedullà', written in a cursive style.

**RELATA DI NOTIFICA:**

*Richiesto come in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto presso l'U.N.E.P. della Corte di Appello di Catania, certifico avere notificato e dato copia conforme del superiore atto di citazione al:*

*Comune di Calatabiano, in persona del rappresentante legale pro tempore, con sede in Calatabiano, Piazza Vittorio Emanuele n.32, ivi*

nome del dipendente ivi addetto alla ricezione degli atti  
Sig. Reitano L.4  
Oggi li 05-3-12  
TRIBUNALE DI GIARRE  
Ufficiale giudiziario B<sup>2</sup>  
*Roberto Rapisardi*

TRIBUNALE DI GIARRE  
SEZIONE DI GIARRE

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
con il n. \_\_\_\_\_ del Registro Pubblicazioni.

Il Messo-Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11, della L.R. n. 44/91, e ss.mm. ed ii., dal..... al ....., e che, contro la stessa, non sono stati presentati reclami.

li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) ( ) ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, della L.R. n. 44/91.

(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio: \_\_\_\_\_

li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria